



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO N.14 del 31/08/2020

OGGETTO:

Attribuzione della Posizione Organizzativa dell'Area Economico Finanziaria

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Pinasca, non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018.
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D";

Visto che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20 maggio 2019, è stata approvata la "Graduazione Posizioni Organizzative in applicazione del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 maggio 2018 ed è stato preso atto del verbale Nucleo di Valutazione, relativo alla conseguente pesatura";
- con il decreto sindacale n. 7 del 20 maggio 2019, è stata attribuita al dipendente Benedetto dott. Luca, categoria giuridica D, posizione economica D2, la Posizione Organizzativa in quanto Responsabile dell'Area Finanziaria, con retribuzione di posizione pari ad Euro 16.000,00, da rapportare al part-time che la P.O. svolge dal 01.01.2018, e retribuzione di risultato nella misura del 20% della retribuzione di posizione: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018, previa contrattazione dei criteri;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23 luglio 2019, è stata rivista la metodologia di graduazione delle Posizioni Organizzative, ed in particolare, sono state riviste le fasce all'interno delle quali si collocano le pesature, modificando in tal senso la metodologia approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20 maggio 2019, su richiesta dell'Organizzazione FP CGIL Torino e RSU del Comune di Pinasca;
- con il decreto sindacale n. 11 del 22 luglio 2020, è stata attribuita al dipendente Benedetto dott. Luca, categoria giuridica D, posizione economica D2, la Posizione Organizzativa in quanto Responsabile dell'Area Finanziaria, con retribuzione di posizione pari ad Euro 16.000,00, da rapportare al part-time che la P.O. svolge dal 01.01.2018, e retribuzione di risultato nella misura del 20% della retribuzione di posizione: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018, previa contrattazione dei criteri;
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 29.07.2020, veniva impartito al responsabile del personale apposito atto di indirizzo di procedere alla concessione del nullaosta alla mobilità al suddetto dipendente, verso il Comune di Piscina;

- con la determinazione n. 205 del 19.08.2020, il responsabile del personale concedeva il nulla osta definitivo al trasferimento presso il Comune di Piscina al suddetto dipendente, Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi del Comune di Pinasca, cat. D posizione economica D2, approvando altresì la bozza relativa alla Cessione di Contratto;
- con la determinazione n. 208 del 31.08.2020, il responsabile del personale, preso atto dell'autorizzazione a prestare attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 rilasciata dal Comune di Piscina per il dipendente a tempo pieno ed indeterminato del suddetto Comune Dott. Luca Benedetto, cat. D posizione economica D2, per massimo 8 ore settimanali, dal 31.08.2020 al 15.11.2020, a favore del Comune di Pinasca, approvava lo schema di contratto di lavoro;
- il contratto di impiego ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 stipulato tra il Comune di Pinasca ed il dott. Benedetto Luca, per il periodo 31.08.2020-15.11.2020, era sottoscritto digitalmente in data 31.08.2020;

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative;

Evidenziato che l'incarico di Posizione Organizzativa ha carattere marcatamente fiduciario ed è conferito sulla base dell'esperienza, dei titoli di studio, delle specializzazioni, della professionalità acquisita, della formazione culturale e delle attitudini del soggetto da incaricare;

Ritenuto che, in relazione ai programmi da realizzare, il dipendente appartenente alla categoria D, possiede attitudini e competenze professionali, arricchite da un'ampia esperienza lavorativa acquisita, necessarie a ricoprire la funzione di cui sopra;

Considerato che:

- l'alto Consesso, con parere della Sez1^a n. 3764 dell'11 dicembre 2013, ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.

- tale disciplina deve essere raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell'art.4, del CCNL 14/9/2000 dei dipendenti degli enti locali, ed in particolare nel comma 2 bis dello stesso articolo, che prevede espressamente che negli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

- in merito alla possibilità di derogare al suddetto limite e, quindi, alla possibilità di riconoscere la titolarità della posizione organizzativa anche nel caso in cui l'utilizzo del dipendente non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, il Consiglio di Stato ha evidenziato che detta utilizzazione di personale presso altri enti locali possa avvenire assicurando il rispetto di taluni limiti:

1. limiti esterni, costituiti dalle regole informate ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione che consentono l'utilizzazione di personale per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore.

2. Limiti interni, correlati a disposizioni legislative esterne dettate negli ultimi anni in materia di associazionismo fra enti di minori dimensioni, che impongono ai Comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione dei servizi.

- le esigenze emerse, con particolare rilevanza nel periodo più recente, devono considerarsi, quindi, prevalenti rispetto alle richiamate disposizioni contrattuali risalenti e conformate ad un differente assetto economico-amministrativo.

- pertanto, tenuto conto del sopravvenuto quadro legislativo inteso a perseguire la finalità, di primario interesse pubblico, di venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate all'assunzione di responsabilità dei servizi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, assicurato il rispetto dei limiti esterni soprarichiamati e in presenza di un accordo preventivo tra le Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro, l'art. 4, comma 2bis, del CCNL 14/9/2000 possa ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004;

Considerata la necessità, in ragione di tutto quanto sopra, di affidare l'Area Finanziaria, al relativo responsabile Benedetto dott. Luca, categoria giuridica D, posizione economica D2, dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per il periodo dal 31.08.2020 al 15.11.2020, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.E.L, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed i compiti connessi, compresa l'adozione degli atti che

impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che:

- il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, ovvero al suo diverso orario in caso di part-time, essendo soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. Le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo settimanale non sono retribuite né danno diritto a corrispondenti riposi compensativi. Dall'art. 10, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999 discende che "le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d'obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato";
- il titolare di P.O. non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale. Rimane, invece, salvo il diritto al riposo settimanale del titolare di P.O. che sia chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale. Il diritto al riposo settimanale di cui si è detto deve essere fruito secondo modalità da concordare con il dirigente e, comunque, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese dal titolare di P.O. (orientamento Aran 62/2011);
- "L'orario minimo settimanale del titolare di posizione organizzativa è, comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo al dipendente il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro" (orientamento Aran 62/2011);
- in aggiunta al trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa, rappresentato, secondo le previsioni dell'art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, dalla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale;
- il responsabile di una P.O. non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l'istituto della delega è di competenza dei dirigenti;
- l'incarico assegnato al dipendente in posizione organizzativa può essere revocato

dal Sindaco, in aderenza alle previsioni stabilite dalla normativa regolamentare, legislativa e contrattuale in materia, con atto scritto e motivato, prima della sua naturale scadenza, tra gli altri casi, in particolare per:

- a) valutazione annuale gravemente negativa che ai sensi della metodologia per la valutazione della performance attualmente vigente nell'Ente preclude l'erogazione dell'indennità di risultato o della produttività;
- b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di posizione organizzativa;
- c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
- d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- e) intervenuti mutamenti organizzativi.

DECRETA

di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decretato;

di incaricare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi il Dott. BENEDETTO dott. Luca, categoria giuridica D, posizione economica D2, Posizione Organizzativa in quanto Responsabile dell'Area Finanziaria, che risulta articolata nei seguenti servizi: RAGIONERIA, CONTABILITA', FINANZA, TRIBUTI, ECONOMATO per il periodo dal 31.08.2020 al 15.11.2020;

di affidare allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

di stabilire che il predetto incaricato di Posizione Organizzativa, è tenuto a perseguire nelle sue attività gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, in conformità alle direttive emanate;

di incaricare, per la sostituzione, in caso di assenza del precitato funzionario, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario Comunale pro tempore;

di dare atto che:

- il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 maggio 2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo;
- il compenso è determinato come segue:
 - a. retribuzione di posizione: Euro 15.706,05, da rapportare al part-time che il dipendente presta ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per otto ore settimanali;

- b. retribuzione di risultato nella misura del 20% della retribuzione di posizione: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018, previa contrattazione dei criteri;
- l'incarico decorrerà dalla data del 31.08.2020 e fino a tutto il 15.11.2020 per tutta la durata dell'incarico ex art. 1, comma 557, legge 311/2004;
 - l'incarico assegnato al dipendente in posizione organizzativa può essere revocato dal Sindaco, in aderenza alle previsioni stabilite dalla normativa regolamentare, legislativa e contrattuale in materia, con atto scritto e motivato, prima della sua naturale scadenza, tra gli altri casi, in particolare per:
 - a) valutazione annuale gravemente negativa che ai sensi della metodologia per la valutazione della performance attualmente vigente nell'Ente preclude l'erogazione dell'indennità di risultato o della produttività;
 - b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di posizione organizzativa;
 - c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
 - d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - e) intervenuti mutamenti organizzativi.
 - la revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione come sopra indicata ed il rientro nelle funzioni proprie del profilo di appartenenza;

di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, ai fini di generare conoscenza e nel sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
ROBERTO ROSTAGNO
